



**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA
(ART. 36, COMMA 2, let. b) D.LGS. N. 50/2016)**

CAPITOLATO

CIG: Z161CB84B0

Art. 1

Oggetto di gara

1. Affidamento del Servizio di Tesoreria avente ad oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria della Regione Basilicata (di seguito Regione) e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, nonché la custodia ed Stazione appaltante dei titoli ed i valori di proprietà della Regione, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore della Regione, nonché di ogni altro servizio bancario, anche all'estero richiesto dalla Regione alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari e s.m.i.
2. Nell'espletamento del servizio, il Tesoriere è tenuto a gestire in nome e per conto della Regione Basilicata i conti correnti accesi presso Poste Italiane S.p.A. nonché conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi. Nell'ambito di tale gestione il Tesoriere provvederà a prelevare le disponibilità previa emissione di apposita reversale da parte dell'Amministrazione.
3. Il Servizio di Tesoreria deve essere esteso, alle medesime condizioni contrattuali, al Consiglio Regionale e agli Enti Strumentali della Regione Basilicata.
4. Il servizio è disciplinato dall'art. 61 della l.r. 06/09/2001 n. 34 (Regolamento di contabilità della Regione), dall'art. 69 del d.lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dalle disposizioni sulla Tesoreria Unica di cui alla l. n. 720/1984 e altre vigenti in materia nonché dalle condizioni contrattuali, per quanto riguarda in particolare:
 1. Riscossioni, pagamenti, modalità di esecuzione.
 2. Anticipazioni di Tesoreria.
 3. Gestione informatizzata del servizio di tesoreria.
 4. Servizi on line.
 5. Obblighi, responsabilità del Tesoriere e penali.
 6. Condizioni economiche, contributi e spese.



Art. 2

Durata della contratto

1. Il servizio di tesoreria avrà durata quinquennale, decorrenti dalla firma del contratto. Alla scadenza, la Regione potrà disporre una proroga, della durata massima di sei mesi, per consentire il completamento delle procedure volte all'affidamento del servizio. In tal caso, il Tesoriere sarà obbligato a proseguire il servizio alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto in essere, fino alla stipula del nuovo contratto e al conseguente passaggio di consegne. Il Tesoriere renderà all'Amministrazione il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari all'aggiudicatario e all'Amministrazione in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi.
2. La Regione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto qualora, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, il nuovo soggetto giuridico non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica del Tesoriere aggiudicatario.

Art. 3

Passaggio di consegne

1. Il Tesoriere deve garantire l'autonomo e tempestivo svolgimento del servizio mediante la filiale sita in locali di proprietà della Regione Basilicata, siti in via Vincenzo Verrastro a Potenza, nonché mediante i propri sportelli presenti capillarmente su tutto il territorio regionale e nazionale.
2. La sede della tesoreria dovrà essere operativa entro 7 giorni dalla firma del contratto; il passaggio di consegne dal tesoriere uscente dovrà esaurirsi entro trenta giorni.